

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 737-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VISENTIN)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro

col Ministro dei trasporti e della navigazione
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e col Ministro del commercio con l'estero

(V. Stampato Camera n. 851)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 agosto 1994

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1994

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo internazionale al quale si riferisce il disegno di legge in discussione segue uno schema ormai consolidato nella prassi dei paesi aderenti all'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Lo scopo degli accordi di questo tipo è la creazione di un quadro giuridico favorevole alle correnti di investimento tra i due paesi contraenti, con l'ovvia previsione che il flusso di investimenti sarà più forte in un senso che in un altro. È altresì evidente la forte rilevanza politica di questi accordi, che facilitano lo stabilirsi di relazioni di mercato tra i paesi e quindi anche, indirettamente, l'affermarsi delle regole dello Stato di diritto. Dopo la necessaria definizione dei termini giuridici adoperati, il provvedimento all'esame prevede l'introduzione della clausola della nazione più favorita, la quale trova applicazione anche in caso di risarcimento dei danni derivanti da guerre, rivoluzioni o eventi similari. Viene prevista l'esclusione di qualsiasi forma di nazionalizzazione o di esproprio a meno che non lo impongano prevalenti finalità di interesse pubblico e in osservanza delle modalità previste dalla legge, fatto salvo il pagamento di un equo indennizzo. Sono altresì garantite la libera circolazione dei capitali e dei redditi investiti e guadagnati nonché, in caso di garanzia assicurativa prestata ai propri investitori da uno degli Stati contraenti contro i rischi derivanti dagli investimenti effettuati, la surrogazione nella titolarità dei diritti spettanti al soggetto assicurato.

Vengono inoltre stabilite procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la

composizione delle controversie che insorgessero tra uno dei due Stati partecipi dell'Accordo e un soggetto investitore appartenente all'altro Stato e per la risoluzione delle controversie che dovessero intervenire tra gli stessi Stati che stipulano l'Accordo in relazione a questioni di interpretazione o di applicazione dell'Accordo medesimo.

Va infine ricordato che il Parlamento ha già approvato numerosi disegni di legge recanti l'autorizzazione alla ratifica di Accordi per la protezione di investimenti dello stesso tipo di quello in discussione.

Non si può infine omettere di ricordare che il Governo della Repubblica di Indonesia è sottoposto da più parti a critiche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani nella parte orientale dell'isola di Timor. L'argomento è stato anche sollevato in questi giorni in riferimento alla Conferenza dei paesi APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*). Sulla questione il sottosegretario Caputo, alla Camera dei deputati, in data 1° agosto 1994, ha impegnato il Governo italiano a proseguire un'azione di monitoraggio della situazione in Indonesia, ma ha anche ricordato che l'occupazione indonesiana della parte orientale di Timor, risalente al 1975, è stata in sostanza accettata dalla Comunità internazionale e che sono in corso negoziati internazionali volti a consentire che i diritti umani siano rispettati e che nell'amministrazione dell'isola siano coinvolti anche gli abitanti del luogo.

La Commissione affari esteri propone l'approvazione del disegno di legge.

VISENTIN, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

26 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COPERINI)

25 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.